

STATUTO

PARTENOPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SORRENTO NA VIA SAN NICOLA 44

Numero REA: NA - 1106353

Codice fiscale: 10431011211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N.1060 di Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata:

"PARTENOPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Sorrento (NA).

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società

cooperative;

4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) – **Clausole non lucrative.**

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) – è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) – è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) – è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) – è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 7) – **Definizione dello scopo e attività mutualistica.**

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, attraverso la gestione di attività nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate ai sensi della lettera B) dell'art. 1 della L. 381/1991.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali e socio sanitari, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori, in possesso dei necessari requisiti, i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 8) – Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

*- Assunzione di lavori di pulizia presso uffici pubblici, privati, e presso ambulatori;

- Gestione di parcheggi, mense, bar ed altre strutture o proprietà appartenenti al patrimonio pubblico o privato;
- *- Assunzione di lavori di manovalanza, giardinaggio, cura del verde, presso enti pubblici e privati, od anche presso ditte private ed attività consimili;
- *- Svolgimento di attività artigianali, specializzate e di manovalanza, in proprio presso privati ed enti pubblici;
- *- Organizzazione di meeting, congressi, manifestazioni varie e banchetti;
- *- Organizzazione di manifestazioni artistiche e di spettacolo;
- *- Gestione di attività commerciali;
- *- Svolgimento di attività di trasporto cose o persone anche per conto di terzi;
- *- Gestione di attività di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti;
- *- Gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto;
- *- Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, prodotti improprio o acquistati;
- *- Svolgimento di lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- *- Gestione di centri di assistenza per le persone svantaggiate o portatrici di handicap;
- *- Gestione di un'anagrafe canina;
- *- Gestione di studio pubblicitario-insegne e cartellonistica;
- *- Stipulazione di contratti con agenzie, società, alberghi, ristoranti, associazioni, cooperative ed ogni altro tipo di enti e/o società che operano nel settore del turismo, per lo svolgimento di servizi turistici-comprese gite turistiche e visite guidate ai siti archeologici-storici, centri storici-di guida turistica, corriere ed accompagnatore turistico, di hostess, di organizzazione di convegni, seminari, buffet, servizi di ristorazione, eventi di natura turistica e storico culturale, di assistenza in genere sempre nel campo turistico;
- *- servizio guide ed accompagnatori turistici.
- *- Gestione corsi di formazione professionale;
- *- Promozione della crescita umana, professionale e culturale dei soci di altre cooperative;
- *- Collaborazione allo sviluppo del movimento cooperativo;
- *- Partecipazione a cooperative sociali per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali come la creazione di occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori, mediante l'organizzazione e lo svolgimento di attività di lavoro nei predetti settori.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento nazionale delle cooperative.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire alle organizzazioni nazionali delle cooperative e relativi organi periferici, alle associazioni provinciali, anche consortili, nonché ad altri organismi.

La cooperativa può compiere tutte le operazioni finanziarie utili per il raggiungimento dei suoi scopi, compreso l'apertura di conti correnti, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari; nonché istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari all'espletamento delle attività sociali; acquistare, vendere, affittare aree, magazzini, officine, cantieri, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; concedere garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Il tutto nel rispetto della legge 2 gennaio 1991 n. 1; legge 5 luglio 1991 n.197 e d.lgs. 1 settembre 1993 n.385.

Le attività di cui sopra, ove necessario, saranno svolte dai singoli professionisti a ciò abilitati, nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

Essa è retta con i principi e con la disciplina della previdenza e della mutualità di cui all'art.26 decreto 14 dicembre 1947 n. 1577.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite (ove necessario) con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9) - **Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.**

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
- b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;
- c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), e c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 10) - **Soci in prova.**

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale. La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci

cooperatori, in ragione di una quota pari a di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-*bis* del codice civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 11) – Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 15 (quindici) giorni; cura quindi – solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti – la relativa annotazione nel libro soci. L'organo Amministrativo ha l'obbligo di

pronunciarsi in merito alla richiesta di ammissione nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego da parte dell'organo di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 12) **Informazioni relative alla gestione mutualistica.**

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 13) - **Ristorni.**

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed

alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 14) - **Quote dei soci cooperatori.**

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 15) - **Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.**

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2470, comma 1), del codice civile.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente

gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al collegio arbitrale previsto dal presente statuto. Il collegio arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarcimento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 16) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII
PRESTITI SOCIALI

Articolo 17) - **Prestiti sociali.**

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 18) - **Recesso del socio cooperatore.**

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio italiano, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19) - **Esclusione del socio cooperatore.**

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio

comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 20) - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico. La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 21) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più

rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 22) – **Strumenti finanziari non partecipativi.**

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 23) – **Capitale sociale.**

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 24) – **Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.**

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 25) – **Riserve sociali.**

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva – qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto – una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 26) – **Esercizi sociali.**

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 27) – Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-*quinquies*, comma 2, c.c.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 28) – Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 29) – Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Articolo 30) – Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Comunità Europea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli

aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 31) - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 32) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

**TITOLO XIII
AMMINISTRATORI**

Articolo 33) – Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali. Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 34) – Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 35) – Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 36) – Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili

netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 38) - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

– le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;

– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 39) – **Poteri di rappresentanza.**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 40) – **Collegio sindacale e controllo contabile.**

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 41) – **Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.**

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo

di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale competente in funzione della sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato è fissata dall'arbitro nominato nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 42) - **Scioglimento e liquidazione della società.**

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

F.ti:

Ianieri Irene

Marco Tramparulo

Gargiulo Michele

Notaio Raffaele Ciccariello - (sigillo)

ESENTE COOP SOC - Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle Imprese. Per espressa previsione di legge, è esente da imposta di bollo.